

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P38/4147 sott. 4

Roma, 22 febbraio 2005

OGGETTO: Quesito di prevenzione incendi relativo al campo di applicazione della Circolare del Ministero dell'Interno n. 75 del 3 luglio 1967.

In relazione a quanto richiesto con la nota indicata a margine, si conferma che l'Istituto della deroga può essere applicato anche al caso descritto a condizione che l'istanza venga corredata della documentazione prevista dall'art. 5 del D.M. 4 maggio 1998.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando Provinciale VV.F. di Milano, relativo l'applicabilità della Circolare N° 75 del 03/07/1967 nel caso di aziende specialistiche per la vendita fiori freschi, condividendone il parere espresso.

Parere del Comando

Si trasmette il quesito formulato dalla Società XXXXXXXX relativo all'applicabilità della Circolare n. 75 del 3 luglio 1967 .

Il quesito scaturisce da un progetto per la realizzazione di un edificio commerciale per la vendita di fiori freschi. L'edificio della superficie di circa 4.000 metri quadri, ivi inclusa una zona deposito di circa 1.000 metri quadri con un carico d'incendio di circa 7 Kg/mq. Il progetto prevede la separazione mediante elementi non resistenti al fuoco con comunicazioni dell'area di vendita rispetto all'area deposito, mentre l'applicazione del punto 3 della Circolare 75 impone comunque la compartimentazione antincendi priva di comunicazioni.

Si desidera pertanto conoscere se per le aziende specialistiche in cui la merce in deposito od in vendita sia difficilmente combustibile ed i carichi d'incendio inferiori a 10 Kg/mq, la Circolare in oggetto debba essere applicata integralmente o possano invece applicarsi i criteri generali di prevenzione incendi.

A parere di questo Comando, la Circolare n.75/67 fornisce indirizzi sulla strategia di prevenzione incendi da applicarsi per tutte le attività di esposizione e vendita, indipendentemente dai carichi d'incendio presenti. Si ritiene, quindi, che situazioni particolari in cui tutta la merce in deposito od in vendita, comprensiva degli eventuali materiali d'imballo, sia difficilmente combustibile od incombustibile debbano essere valutate caso per caso mediante l'istituto della deroga.